



Ministero per i beni e le attività culturali



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER I SERVIZI DI PULIZIA**



Direttrice
Enrica PAGELLA

Redazione CSA
Gennaro Napoli

Torino, luglio 2019

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER I SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI
DEI MUSEI REALI**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del contratto**
- Art. 2 – Locali e spazi ove si svolgeranno i servizi**
- Art. 3 – Durata dei servizi e opzioni**
- Art. 4 – Leggi e regolamenti. Criteri ambientali minimi**
- Art. 5 – Modalità di gestione**
- Art. 6 – Specifiche dei servizi**
- Art. 7 – Condizioni particolari**
- Art. 8 – Responsabile dei servizi**
- Art. 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento**
- Art. 10 – Personale – Adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza**
- Art. 11 – Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro**
- Art. 12 – Macchinari, attrezzature, prodotti**
- Art. 13 – Responsabilità dell’Affidatario**
- Art. 14 – Polizze assicurative per danni a cose, R.C.T., R.C.O.**
- Art. 15 – Garanzia definitiva**
- Art. 16 – Obblighi diversi a carico dell’Affidatario. Piano di autoverifica.**
- Art. 17 – Divieto di cessione. Subappalto**
- Art. 18 – Varianti e sospensioni**
- Art. 19 – Direttore dell’esecuzione del contratto – Controlli e verifica di conformità**
- Art. 20 – Penali**
- Art. 21 – Riserve dell’Appaltatore**
- Art. 22 - Risoluzione**
- Art. 23 – Recesso**
- Art. 24 – Fallimento dell’Appaltatore**
- Art. 25 – Rinvio alle norme di legge**
- Art. 26 – Responsabile del procedimento e trattamento dati**
- Art. 27 – Spese contrattuali e oneri fiscali**
- Art. 28 - Domicilio e Foro competente**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e gestione dei servizi di pulizia nei locali in titolarità dei Musei Reali di Torino (di seguito: "MRT"), meglio indicati all'art. 2, e nelle relative planimetrie (allegato 1).

Per "servizi di pulizia" si intendono tutte le attività e prestazioni atte a rimuovere polveri, materiale indesiderato e/o sporczia da superfici, arredi, oggetti e ambienti nei locali sopra indicati, con la sola esclusione dei pezzi delle collezioni. I servizi di pulizia si intendono altresì comprensivi di tutte le attività atte a garantire l'igiene ambientale dei locali anzidetti, nonché della fornitura di tutti i detersivi, materiali di consumo e attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi stessi. Le prestazioni che compongono i servizi di pulizia oggetto del presente contratto sono meglio indicate nell'allegato 2.

I servizi oggetto di affidamento si intendono comprensivi di ogni attività strumentale alla loro organizzazione e gestione, nonché secondo le specifiche e le condizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

L'appalto viene affidato per tre anni, a decorrere dalla stipulazione del contratto, così come meglio indicato al successivo art. 3.

Il corrispettivo di appalto è indicato al successivo art. 9.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare le condizioni offerte in sede di gara.

Art. 2 Locali ove si svolgeranno i servizi e frequenze settimanali.

I servizi verranno svolti nei locali in titolarità di MRT che, per comodità descrittiva vengono così articolati:

1. Biblioteca Reale – Armeria Reale
2. Palazzo Reale
3. Manica Nuova (Galleria Sabauda e Antichità)
4. Museo di Antichità
5. Sale Chiabrese

Ciascun ambito, così come su identificato, può avere ambienti che svolgono una delle seguenti funzioni:

- | | |
|--|------------------|
| a) spazi di visita regolarmente aperti al pubblico e relativi servizi | totali mq 15.440 |
| <i>ambienti allestiti destinati ai percorsi di visita ordinariamente aperti al pubblico e i relativi servizi quali, ad esempio, gli spazi per l'accoglienza, la biglietteria, il bookshop;</i> | |
| b) spazi di visita occasionalmente aperti al pubblico e relativi servizi | totali mq 11.640 |
| <i>ambienti allestiti destinati a visite secondo calendari per lo più programmati e spazi destinati alle mostre temporanee;</i> | |
| c) spazi non aperti al pubblico | totali mq 6.250 |
| <i>ambienti non allestiti e, normalmente, non frequentati se non per ispezioni e controlli di sicurezza;</i> | |
| d) spazi destinati ad uffici | totali mq 3.745 |
| <i>ambienti destinati agli uffici dell'Amministrazione e a postazioni di lavoro stabili quali, ad esempio, sale di controllo, spogliatoi, laboratori;</i> | |
| e) depositi | totali mq 7.010 |
| <i>ambienti destinati a magazzini e/o depositi di opere e cose.</i> | |

Nelle allegate planimetrie (allegato 1), redatte secondo l'articolazione dei Musei Reali, sono state riportate le funzioni degli spazi, così come su descritti. Occorre tuttavia far presente che le funzioni svolte dagli ambienti possono essere suscettibili di modifiche in relazione alle esigenze gestionali e promo-

zionali dei Musei Reali e, pertanto, non sono e non possono essere considerate stabili ed univoche, bensì rappresentano la situazione al momento della redazione del presente Capitolato.

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto in tutti gli spazi secondo le modalità e le tempistiche riportate nelle allegato nelle tabelle (allegato 2).

Per gli spazi di visita aperti al pubblico il servizio di pulizia deve essere svolto fuori dagli orari con presenza di pubblico e comunque in modo che non rechi disagio alcuno ai visitatori.

I Musei Reali sono regolarmente presidiati h 24 da proprio personale di vigilanza.

L'Appaltatore dovrà essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione e dell'estensione dei locali, e non potrà sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla ubicazione o dall'estensione dei locali ove devono essere svolti i servizi.

Art. 3 – Durata dei servizi e opzioni

L'appalto avrà durata triennale, con decorrenza dalla stipulazione del contratto, compreso il periodo di prova di cui al successivo comma 5.

L'Appaltatore dovrà rendersi immediatamente disponibile alla stipulazione del contratto, decorsi trentacinque giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara.

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile alla consegna anticipata del servizio qualora ricorrano situazioni d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

In caso di consegna anticipata, l'Appaltatore e MRT rispetteranno tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal presente Capitolato.

A seguito della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà prendere in consegna il servizio dal giorno indicatogli da MRT, e svolgere il servizio per la durata di sei mesi (periodo di prova).

MRT, allo scadere di tale periodo, si riserva la facoltà di recedere dal contratto ovvero di garantirne la continuità sino allo scadere dei tre anni contrattuali. In caso di disdetta a seguito del periodo di prova, nulla sarà dovuto all'Appaltatore oltre al pagamento dei servizi svolti sino alla comunicazione di recesso da parte di MRT.

Alla data di scadenza dei tre anni di gestione, l'affidamento del servizio all'Appaltatore si intenderà cessato, senza che occorra formale disdetta da parte di MRT.

MRT si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, previo avviso all'Appaltatore entro tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

MRT si riserva altresì la facoltà di applicare l'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, per la ripetizione di servizi analoghi e/o per l'affidamento di servizi complementari, anche relativi a nuovi ambienti che dovessero essere aperti al pubblico nel corso dell'espletamento del servizio, per un importo stimato complessivamente non superiore alla metà dell'importo posto a base di gara.

Qualora necessario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, sarà altresì in facoltà di MRT richiedere la proroga tecnica dei servizi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (o alle condizioni più favorevoli per MRT eventualmente concordate), per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Sull'importo stimato posto a base di gara, l'area delle Orangerie su corso Regina Margherita, delimitata con tratteggio nelle allegato planimetrie (tavole 1.4) e che sarà oggetto di lavori presumibilmente a partire dalla metà del 2020, incide nella misura del 4,92%. Pertanto, a partire dalla effettiva

cantierizzazione delle Orangerie, l'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere altri servizi di pulizia equivalenti al 4,92% annui ovvero di defalcare le rate bimestrali fino alla concorrenza del 4,92%.

Art. 4 – Leggi e regolamenti. Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Nella prestazione dei servizi, l'Appaltatore si obbliga a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni relative a leggi, regolamenti e norme, vigenti oppure emanate durante il corso della gestione, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori, di tutela dei beni culturali, di tutela ambientale e di prevenzione incendi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012, recante *"criteri per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"*, ivi compresa la normativa europea ivi richiamata all'art. 4.1. In particolare, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti clausole contrattuali ivi contenute: 5.5.1 – divieto d'uso di determinati prodotti; 5.5.2 – prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro; 5.5.3 – formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante; 5.5.4 – gestione dei rifiuti; 5.5.5 - reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi.

MRT procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Ai fini della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'elenco dei prodotti che il medesimo si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari), 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati"), 5.3.3 (altri prodotti), del d.m. 24 maggio 2012. Tali prodotti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del medesimo decreto ministeriale.

In particolare, l'Appaltatore:

- per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, dovrà fornire le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presentare l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012;
- per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, dovrà fornire le informazioni di cui al punto 6.2.10 e presenta l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del d.m. 24 maggio 2012.

La mancata presentazione della documentazione sopra indicata comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, e MRT provvederà a stipulare il contratto con il concorrente successivo in graduatoria.

Ogni variazione dell'elenco degli anzidetti prodotti dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore a MRT.

Il mancato utilizzo, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di prodotti conformi alle anzidette specifiche tecniche determinerà l'applicazione di una penale e la risoluzione del contratto, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 12.

Art. 5. - Modalità di gestione

L'Appaltatore si obbliga a rispettare il valore culturale dei locali ove verrà svolto il servizio, e a contribuire alla loro fruizione e valorizzazione.

L'Appaltatore assume l'organizzazione e la gestione dei servizi in proprio e senza possibilità di cessione a soggetti terzi.

I servizi verranno svolti dall'Appaltatore con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio a regola d'arte, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a svolgere tutte le prestazioni accessorie e strumentali necessarie per il regolare svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri per il subentro nella gestione.

Al fine di garantire la maggiore continuità e regolarità del servizio, l'Appaltatore dovrà designare un nucleo di addetti il più possibile costante ed omogeneo.

L'Appaltatore dovrà organizzare i turni di lavoro nel rispetto dei contratti collettivi di categoria.

L'Appaltatore comunicherà mensilmente per iscritto i nominativi e i dati anagrafici delle persone impiegate, con le rispettive qualifiche e il numero di ore giornaliere che ciascun addetto dovrà espletare nello svolgimento del servizio, i turni del personale, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni.

Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione.

L'Appaltatore dovrà dare attuazione al piano di formazione del personale presentato in sede di gara. Tale piano dovrà indicare i metodi di formazione e addestramento e le ore annue previste per singolo addetto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le disposizioni operative che potranno essere di volta in volta impartite da MRT per far fronte alle esigenze che dovessero manifestarsi.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a MRT e alle Autorità competenti ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.

L'Appaltatore dovrà dare attuazione agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, della propria offerta tecnica. MRT si riserva la facoltà di indicare le eventuali parti dell'offerta tecnica che non corrispondono alle esigenze della Stazione Appaltante e che non dovranno, pertanto, essere attuate dall'Appaltatore.

Art. 6 – Specifiche dei servizi

I servizi di cui al presente appalto devono essere svolti secondo le modalità previste dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara, e in ogni caso con un livello qualitativo e professionale adeguato all'importanza dei beni e delle opere d'arte conservate nelle sedi museali.

I servizi comprendono l'esecuzione delle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione di tutti gli elementi elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pavimenti di qualsiasi tipo e materiale siano costituiti, (compresi tappeti, moquette e corsie)

- scale e rampe, compresi: corrimano, ringhiere, nicchie, anche nelle parti non in vista
- cortili e terrazzi, rampe e vie di esodo
- tapparelle, serrande ed imposte varie, veneziane e similari
- porte e sovra-porte, bacheche, stipiti, maniglie, zoccolature, infissi e serramenti interni ed esterni, finestre e porte-finestre (interni ed esterni), dissuasori anti-piccione
- vetri e vetrine
- portarifiuti, punti di raccolta rifiuti
- elementi igienico - sanitari, piastrelle, dispenser sapone e carta
- segnaletica museale e di sicurezza, di qualsiasi materiale
- corpi illuminanti, punti elettrici, lampadine spia, lampadari
- radiatori ed altri corpi riscaldanti, condizionatori, pale refrigeranti
- ascensori, montacarichi e grate di protezione
- mobili, scaffalature con libri, arredamento museale
- tende e tappezzerie

Il Servizio deve essere svolto con le modalità e frequenze precisate nella tabella servizi standard e frequenze medie di cui all'allegato 2, nonché, per i luoghi aperti al pubblico, fuori degli orari di apertura di cui all'allegato 3. Detti allegati fanno parte integrante del presente capitolato.

Il Servizio dovrà essere eseguito puntualmente, a regola d'arte e con la massima cura in modo che tutti i locali siano sempre in perfetto stato di decoro e pulizia. Lo svolgimento del Servizio non dovrà, in ogni caso, intralciare il regolare svolgimento delle attività dei Musei Reali.

Anche in considerazione della funzione culturale e turistica del Museo, il Servizio deve esser svolto con continuità per tutta la durata del Contratto. In caso di interruzione, sospensione e/o abbandono, anche parziale, del Servizio, MRT, salva ogni altra conseguenza, potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni di sua competenza, con spese a carico di quest'ultimo. Tali spese saranno detratte dai pagamenti dovuti all'Appaltatore.

MRT, mediante il Direttore dell'esecuzione del Contratto e/o un proprio referente interno, si riserva il diritto di controllare il rispetto della frequenza delle prestazioni dedotte in Contratto tramite apposito registro, da compilarsi giornalmente dall'Appaltatore, e apposite verifiche e/o ispezioni, anche senza preavviso.

In considerazione delle peculiarità del luogo dove si svolge il Servizio si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

- il Servizio sarà effettuato in ambienti storici adibiti a uso museale, tutelati per il loro interesse storico artistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e destinati al pubblico godimento;
- negli spazi museali, per ragioni strutturali o di conservazione e tutela del patrimonio, non è sempre possibile l'impiego di attrezzature meccaniche e, quindi, in tal caso la pulizia dovrà essere eseguita manualmente;

- in caso di aperture prolungate e giornate di particolare affluenza del pubblico o di manifestazioni e inaugurazioni, che verranno di volta in volta comunicati, si rendono necessari più passaggi supplementari nei bagni presenti in Museo ed interessati dall'avvenimento.

Art. 7 – Condizioni particolari

Vengono elencate qui di seguito una serie di condizioni particolari per l'espletamento del servizio, già ricomprese nell'importo messo a base d'appalto, che l'Appaltatore deve considerare per la formulazione dell'offerta:

- nell'arco dell'anno, a tutt'oggi, sono previsti 20 giorni di apertura gratuita dei Musei con alta presenza di pubblico e, pertanto, si rendono necessari almeno due passaggi del servizio per il lavaggio disinfezione e pulizia dei servizi igienici nel percorso di visita;
- durante i giorni di maggior affluenza del pubblico, in occasione di festività o promozioni particolari, stimate in 10 giorni all'anno, si rendono necessari almeno due passaggi del servizio per il lavaggio disinfezione e pulizia dei servizi igienici nel percorso di visita;
- l'area delle Orangerie su corso Regina Margherita, delimitata con tratteggio nelle allegate planimetrie (tavole 1.4) sarà oggetto di lavori presumibilmente a partire dalla metà del 2020;
- in caso di neve e ghiaccio l'Appaltatore provvederà allo spargimento di sale lungo i marciapiedi sul perimetro esterno i Musei Reali;
- le uscite esterne delle vie di fuga dovranno essere tenute pulite, in particolare durante la stagione autunnale o ogni qual volta risultino ingombre da foglie secche o altro che ne pregiudichi la percorribilità.

L'Appaltatore provvederà agli adempimenti previsti nelle condizioni a seguito di semplice comunicazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Art. 8. Responsabile del servizio.

L'Appaltatore dovrà indicare a MRT, in sede di gara, il soggetto "Responsabile del servizio", il quale svolgerà le funzioni di interlocutore e referente nei confronti di MRT.

Il Responsabile del servizio dovrà avere piena facoltà decisionale e dovrà garantire il buon funzionamento, la regolarità e l'efficienza dei servizi.

Il Responsabile del servizio dovrà essere reperibile durante le fasce orarie di espletamento del servizio, anche attraverso la rete di telefonia mobile o a mezzo e-mail.

L'Appaltatore dovrà garantire la massima rintracciabilità del soggetto Responsabile del servizio.

Art. 9. Corrispettivo e modalità pagamento

L'importo presunto complessivo a base di gara è di € 375.600,00 (trecentosettantacinquemila seicento/00) annui, al netto dell'IVA., nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

A fronte dell'esecuzione del Servizio, MRT verserà il corrispettivo risultante dal ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il prezzo di aggiudicazione è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo l'eventuale adeguamento, ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016, che verrà riconosciuto da MRT a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto, esclusivamente in caso di intervenuto aumento del costo orario del personale stabilito dalle Tabelle ministeriali di riferimento o da analogo documento ufficiale. In tal caso, l'adeguamento del prezzo sarà riconosciuto nella proporzione dell'incidenza del costo della manodopera rispetto all'importo complessivo del servizio.

Il corrispettivo dell'Appaltatore verrà pagato da MRT in sei rate bimestrali, sulla base di analitico rendiconto, approvato per regolarità da MRT.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

A tal fine l'Appaltatore si obbliga a comunicare a MRT gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente bancario già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il pagamento da parte di MRT avverrà tramite bonifico bancario, dietro presentazione di idonea fattura.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG indicato in sede di gara.

MRT provvederà alla verifica di regolarità del servizio svolto, secondo quanto stabilito al successivo art. 19, per autorizzare l'emissione della fattura, previa verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore in corso di validità.

MRT effettuerà il pagamento entro 30 (trenta) giorni della presentazione della fattura, fatti salvi gli esiti regolari delle verifiche previste dalla vigente normativa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo al personale dipendente dell'Appaltatore (o dell'eventuale subappaltatore) impiegato nell'esecuzione del contratto, MRT procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, a garanzia del rispetto degli obblighi di regolarità contributiva da parte dell'Appaltatore, MRT opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo del corrispettivo dovuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5 *bis*, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni, MRT provvederà ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

Il saldo finale verrà versato all'Appaltatore a seguito dell'esito favorevole della verifica di conformità di cui al successivo art. 19, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora il pagamento non fosse effettuato nei termini sopra indicati per causa imputabile a MRT, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 4, del codice civile.

Il corrispettivo per i servizi aggiuntivi eventualmente richiesti da MRT sarà quello risultante dal numero di ore richieste da MRT per lo svolgimento di tali servizi e dall'importo orario offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Verranno seguite le modalità di pagamento previste dal presente articolo.

Art. 10. Personale – Adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza

L'Appaltatore si impegna a gestire il servizio mediante personale proprio, con il quale, prima dell'avvio del servizio, sia stato costituito un rapporto di lavoro nel pieno rispetto dalla normativa vigente, ivi compresi i contratti collettivi di categoria.

Al fine di mantenere il livello occupazionale esistente, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del Gestore uscente, salvo che tale assorbimento risulti incompatibile con la propria organizzazione di impresa.

L'obbligo di assorbimento, nei limiti dell'anzidetta compatibilità, riguarda i lavoratori impiegati dal Gestore uscente con anzianità di servizio non inferiore a quattro mesi.

A tal fine, tutti i dati riguardanti il personale del Gestore uscente sono contenuti nell'apposita tabella allegata al presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà dare attuazione alle modalità di assorbimento del personale proposte in sede di gara.

La proposta dell'Appaltatore dovrà essere conforme alle previsioni di cui all'art. 4 del CCNL *"per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi"* (siglato dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore). Rimane salvo il caso in cui l'assorbimento del personale sia diversamente disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare a MRT l'elenco dei nominativi degli addetti al servizio, con l'indicazione, per ognuno, dei dati anagrafici della qualifica e dell'inquadramento nei livelli del CCNL applicato, nonché il nominativo delle persone che saranno impiegate per eventuali sostituzioni. Rimane fermo l'obbligo di comunicazione mensile di cui al precedente art. 5.

L'Appaltatore dovrà garantire che il personale addetto sia adeguato, sia per numero che per capacità professionali, al miglior svolgimento del servizio oggetto di contratto, e alle esigenze di MRT.

Il personale addetto al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e avere acquisito adeguata esperienza lavorativa nel settore, consistente in almeno quattro mesi di attività presso imprese di pulizia.

Durante la permanenza nei locali di MRT, il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che gli verranno impartite.

L'Appaltatore garantisce l'immediata sostituzione del personale, in caso di impedimento al servizio o in caso di condotta non conforme alle prescrizioni del presente capitolato.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi gli oneri contributivi, retributivi, di previdenza e di assicurazioni sociali.

L'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare MRT da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il controllo sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore sarà effettuato da MRT tramite l'acquisizione del D.U.R.C.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad esibire, a richiesta di MRT, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni o registri equivalenti previsti dalle vigenti norme.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso di inadempienza retributiva da parte dell'Affidatario, MRT provvederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Tutto il personale dell'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti ed, in particolare, alla normativa sulla sicurezza individuale sul lavoro, il cui rispetto viene espressamente garantito dall'Appaltatore, conformemente a quanto disposto nel successivo articolo 11.

L'Appaltatore, pur coordinandosi continuativamente con MRT nella gestione del servizio, eserciterà, nei confronti del proprio personale, in maniera esclusiva e autonoma, tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro. MRT non sarà titolare di alcun rapporto di lavoro nei confronti del personale preposto dall'Appaltatore.

Art. 11. Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro

È obbligo dell'Appaltatore essere a conoscenza ed osservare il d.lgs. 81/2008, nonché la restante normativa, anche regolamentare, generale e di settore, vigente o entrata in vigore in pendenza della gestione, sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sulla prevenzione infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, nonché sulla tutela dell'ambiente.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l'attuazione di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.

L'Appaltatore si impegna ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nella gestione del servizio nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nello svolgimento del servizio.

In particolare, l'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Prima della consegna dei locali, l'Appaltatore verrà debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell'affidamento.

Il documento unico di gestione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) allegato al presente Capitolato indica i rischi individuati al momento della indizione della procedura di gara. Qualora, durante l'espletamento del servizio, emergessero ulteriori rischi da interferenze, il D.U.V.R.I. verrà opportunamente aggiornato.

MRT e l'Affidatario, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- a) cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti le attività in concessione;
- b) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Resta comunque inteso che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne MRT da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte dell'Appaltatore che dei dipendenti, fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.

Art. 12 – Macchinari e attrezzature. Specifiche tecniche dei prodotti.

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà impiegare macchine e attrezzature in propria disponibilità.

MRT richiede che tutte le macchine e le attrezzature impiegate:

- possiedano caratteristiche tecniche perfettamente compatibili con l'uso dei locali;
- siano conformi alla normativa applicabile, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato;
- siano dotate di tutti gli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni nel rispetto del D. Lgs. 81/2008;
- non siano rumorose ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà sottoporre a MRT, per sua approvazione, la campionatura dei macchinari e delle attrezzature da impiegare, nonché le relative schede tecniche di sicurezza, recanti le seguenti indicazioni: denominazione, caratteristiche generali, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche ed ecologiche, modalità di impiego, incompatibilità, chiara identificazione dei pericoli, misure di primo soccorso, misure antincendio, normativa di riferimento.

MRT potrà rifiutare l'utilizzo di macchinari o di attrezzature per inidoneità o per accertati motivi di pericolosità per le persone o rischi di danneggiamento alle cose.

L'Appaltatore dovrà utilizzare i prodotti indicati ai fini della stipula del contratto, i quali dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche di cui al D.M. 24.5.2012.

Specifiche tecniche per ciascun prodotto della categoria 5.3.1:

6.1.1 – classificazioni non ammesse; 6.1.2 - biodegradabilità dei tensioattivi; 6.1.3 – sostanze e miscele non ammesse o limitate; 6.1.4 – sostanze biocide nei detersivi; 6.1.5 – fragranze; 6.1.6 fosforo; 6.1.7 concentrazione di composti organici volatili; 6.1.8 – requisiti dell'imballaggio;

Specifiche tecniche per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2:

6.2.1 – classificazioni non ammesse; 6.2.2 - biodegradabilità dei tensioattivi; 6.2.3 – sostanze e miscele non ammesse o limitate; 6.2.4 – detersivi “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: sostanze biocide; 6.2.5 – prodotti disinfettanti: sostanze biocide; 6.2.6 - fragranze; 6.2.7 - fosforo; 6.2.8: detersivi “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili; 6.2.9 – requisiti dell'imballaggio.

Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Appaltatore potrà sostituire uno o più dei prodotti indicati in sede di gara, previa dimostrazione del rispetto delle caratteristiche tecniche innanzi indicate, e previa tempestiva comunicazione ad MRT.

MRT potrà effettuare, anche senza preavviso, controlli a campione sui macchinari e i prodotti utilizzati, ai sensi del successivo art. 19.

In caso di riscontrato utilizzo di prodotti non conformi al D.M. 24.5.2012, MRT applicherà una penale di Euro 500,00 per ogni prodotto irregolare, invitando l'Appaltatore alla sostituzione entro un congruo termine. Qualora, entro tale termine l'Appaltatore non abbia provveduto, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456, del codice civile.

Art. 13 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per i danni eventualmente arrecati a MRT, ai locali, alle collezioni e ai terzi (ivi compresi i dipendenti di MRT), conseguenti allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto di appalto, ivi compresa la normativa di tutela ambientale.

L'Appaltatore è unico responsabile del rispetto delle normative di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nella gestione. L'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare MRT da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore sarà responsabile della piena osservanza delle condizioni di cui al presente capitolato e della corretta esecuzione delle disposizioni impartite da MRT durante l'esecuzione del contratto.

In caso di mancata prestazione delle attività comprese nel presente capitolato, MRT ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio, parziale o totale, delle prestazioni, a spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.

L'Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto MRT che a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni di titolarità di MRT e si accertasse la responsabilità del personale dell'Affidatario, quest'ultimo ne risponderà direttamente, anche nel caso in cui i danni derivassero da negligenza o non corretta custodia.

Art. 14 – Polizze assicurative per danni da esecuzione, R.C.T., R.C.O.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a presentare, prima della stipulazione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne MRT da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di locali, impianti, arredi ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Stante il valore culturale dei locali ove si svolgerà l'appalto, la somma assicurata per i danni ai locali, opere, arredi e impianti non potrà essere inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro.

La polizza assicurativa dovrà altresì tenere indenne MRT per danni causati a terzi e a cose di terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Il costo della suddetta garanzia è da ritenersi completamente compreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo è ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

La durata di tutte le garanzie dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di esecuzione delle prestazioni contrattuali, fino al rilascio del certificato di verifica di conformità. Le stesse polizze, da esibire prima della firma del contratto, dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore di MRT ed essere efficaci senza riserve.

L'assicurazione per danni comprende la copertura per incendi e allagamenti.

Le garanzie della polizza dovranno essere estese alla colpa grave dell'Affidatario.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del cod. civ., l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta inefficacia della garanzia nei confronti di MRT.

E' altresì onere dell'Appaltatore l'accensione di una polizza che tenga indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., del D. Lgs. 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. e del codice civile.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore e dovrà essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso della sua attività, dovrà presentare al MRT copia autentica della stessa, con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto di appalto comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

Resta inteso che eventuali rischi e danni non compresi, per qualsiasi motivo, nelle predette polizze rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

Art. 15 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore consegnerà a MRT una cauzione, a garanzia della corretta esecuzione del servizio, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione, costituita tramite polizza fideiussoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di MRT.

La cauzione è valida per tutta la durata del contratto e fino al rilascio del certificato di verifica di conformità.

Lo svincolo progressivo della cauzione verrà applicato annualmente, nel limite dell'80% dell'importo complessivo della polizza, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il restante 20% dell'importo cauzionale verrà svincolato da MRT al termine del contratto, e allorché MRT avrà accertato la completa e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 19.

La mancata costituzione della cauzione comporterà la decadenza dell'aggiudicazione in capo all'Appaltatore e il contratto non verrà stipulato.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di quanto disposto al successivo art. 20, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui il MRT avrà reso noto all'Appaltatore l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Affidatario, salvo il risarcimento dei danni subiti dal MRT.

Art. 16 – Obblighi diversi a carico dell'Appaltatore. Piano di autoverifica.

L'Appaltatore si impegna a svolgere tutte le prestazioni strumentali e accessorie che si rendano necessarie per lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna:

- a comunicare a MRT, prima dell'inizio del servizio, l'indirizzo cui potere inviare eventuali comunicazioni;
- a fornire l'indirizzo PEC presso il quale recapitare tutte le informazioni;
- ad assicurare la presenza degli addetti nelle fasce orarie stabilite;
- a fornire i mezzi tecnici, i prodotti e i materiali di consumo indicati in sede di offerta e di stipula del contratto;
- a dare attuazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale indicati in sede di offerta;
- a fornire per ciascun addetto la dotazione necessaria per un efficace espletamento del servizio;
- a dotare i dipendenti di un visibile segno di riconoscimento (cartellino o marchio sulla divisa di lavoro);
- a dare immediata esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite da MRT;
- a dare attuazione agli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta in fase di gara;
- a tenere una regolare contabilità e a dare regolarmente al MRT le comunicazioni richieste ai sensi del precedente art. 10;
- a sostituire prontamente il personale assente dal servizio per qualsiasi motivo;
- a sostituire prontamente il personale che, per gravi inadempienze, non risulti idoneo all'espletamento del servizio o che, durante lo svolgimento del servizio, abbia tenuto un comportamento non consono alle funzioni affidategli;
- a comunicare tempestivamente a MRT qualsiasi anomalia che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti ecc.), tramite relazione scritta;
- a osservare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010;

- a provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dei rifiuti e al loro trasporto presso i luoghi deputati al deposito;
- a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esercizio della gestione;
- ad adottare tutte le misure e procedure necessarie od opportune per il trattamento dei dati ai sensi delle vigenti leggi.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare al MRT un piano di autocontrollo della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Tale piano dovrà attuare quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, e specificare:

- a) le apparecchiature/strumenti o sistemi di verifica dell'esatta esecuzione delle prestazioni;
- b) la frequenza delle verifiche;
- c) la figura preposta al controllo;
- d) i tempi di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche;
- e) le azioni correttive che verranno adottate;
- f) la modulistica predisposta (report) e la tempistica di trasmissione a MRT.

Rimane in facoltà di MRT procedere a tutti i controlli previsti al successivo art. 19.

Art. 17 - Divieto di cessione. Subappalto

Il contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità.

In caso di mancato rispetto del suddetto divieto da parte dell'Affidatario, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto nei confronti di MRT e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto verrà risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore.

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà rispettare tutte le previsioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappaltatore non dovrà avere partecipato alla procedura di affidamento del presente appalto e dovrà possedere tutti i requisiti richiesti all'Appaltatore, proporzionati alle parti del servizio oggetto di subappalto. Il possesso dei requisiti anzidetti in capo al subappaltatore dovrà essere dimostrato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La mancanza in capo al subappaltatore dei requisiti anzidetti, comporterà, per l'Appaltatore, il divieto di subappalto.

In caso di subappalto, l'Appaltatore rimarrà responsabile in via esclusiva nei confronti di MRT della regolare esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà responsabile in via solidale con il subappaltatore in relazione agli oneri retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, salva l'ipotesi di cui all'art.105, comma 13, lett. a) e c).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 18. Varianti e sospensioni

L'Appaltatore non potrà, senza il consenso di MRT, introdurre varianti alle prestazioni oggetto del presente contratto.

MRT potrà richiedere all'Appaltatore i servizi aggiuntivi o le modifiche che risultassero necessarie per il migliore svolgimento del servizio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le varianti legittimamente richieste da MRT.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Appaltatore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa i servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore a MRT.

Nel caso in cui l'Appaltatore sospenda arbitrariamente il servizio, MRT avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio in modo che riterrà più opportuno addebitando all'Appaltatore la relativa spesa, salva ogni altra ragione o azione.

MRT potrà disporre la sospensione del servizio qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero per particolari ragioni di pubblico interesse o necessità, secondo quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 19. Direttore dell'esecuzione del contratto. Controlli e verifica di conformità

MRT verifica la regolare esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, che controlla altresì la regolare tenuta dei documenti contabili necessari all'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha le funzioni e i compiti di cui al D.M. 49/2018.

Durante l'esecuzione del contratto, MRT si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche senza preavviso, sul regolare svolgimento del servizio.

Ogni bimestre, per autorizzare la presentazione della fattura di pagamento da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità del servizio svolto nel bimestre di riferimento.

Al termine del contratto, il Direttore dell'esecuzione effettuerà i necessari accertamenti, rilasciando il certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali.

Entro quindici giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali, MRT provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice, ad avviare la verifica finale di conformità delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, al fine di certificare che dette prestazioni siano state eseguite a regola d'arte e in conformità a quanto prescritto nei documenti contrattuali. Le attività di verifica avranno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, MRT provvederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite secondo quanto previsto dal precedente art. 9, nonché allo svincolo della cauzione di cui al precedente art. 15.

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile a tutte le verifiche e i controlli che verranno richiesti dal MRT, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento.

I controlli e le verifiche eseguite da MRT nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità del servizio, di parte di esso, o dei prodotti impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a MRT.

Art. 20 - Penali

Stante l'importanza del servizio rispetto alle esigenze di MRT, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di avvio del servizio di cui al precedente art. 3, MRT si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00.

Qualora il ritardo si protragga per oltre quindici giorni, senza che il servizio sia stato avviato, MRT potrà dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore e l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di sorta.

Il termine di avvio del servizio potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e comunque riconosciute da MRT.

Fatte salve le ulteriori responsabilità previste nel presente Capitolato e la facoltà di richiedere il maggior danno, MRT si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) ritardo nell'orario di svolgimento del servizio: euro 500,00;
- b) mancata sostituzione di un addetto assente e previsto nell'elenco del personale in servizio: euro 300,00 (l'importo sarà moltiplicato per il numero di addetti assenti);
- c) personale senza cartellino di riconoscimento: euro 100,00 (per ogni addetto);
- d) nel caso in cui sia accertata una situazione di scarso livello di pulizia dei locali: euro 500,00;
- e) mancata attuazione degli obblighi assunti in sede di gara: euro 500,00;
- f) ritardo nella comunicazione dell'elenco del personale di cui all'art. 10: euro 300,00;
- g) ritardo nella comunicazione mensile del personale impiegato e dei turni di lavoro di cui all'art. 5: euro 300,00;
- h) utilizzo di prodotti non conformi al d.m. 24 maggio 2012, secondo quanto previsto dall'art. 12: euro 500,00.

In generale, qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, MRT si riserva la facoltà di applicare una penale di euro 300,00, per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Le penali per le inadempienze riscontrate saranno applicate con intimazione scritta, e senza obbligo di preventiva messa in mora.

L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore ovvero dall'importo della cauzione, a scelta insindacabile di MRT. L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

MRT si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'Affidatario, le prestazioni necessarie per ristabilire il regolare svolgimento dei servizi.

Stante l'importanza del servizio per MRT, qualora le inadempienze o irregolarità dovessero protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di un mese, MRT ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate al successivo art. 22.

Le medesime misure potranno essere adottate da MRT qualora l'ammontare delle penali irrogate superi il 10% dell'importo contrattuale.

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto di MRT di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui espressamente disciplinate.

Art. 21. Riserve dell'Appaltatore

Tutte le contestazioni e riserve che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta, a mezzo PEC, entro quindici giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve.

Le riserve devono essere documentate con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e con la quantificazione precisa delle somme cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto.

L'Appaltatore che non abbia esplicitato le riserve nel termine e nei modi innanzi indicati, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, le proprie pretese derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le riserve formulate a norma dei commi precedenti dovranno essere confermate dall'Appaltatore in occasione di ciascun successivo pagamento. Le riserve non espressamente confermate di intenderanno abbandonate.

Il Direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, esporrà le sue motivate deduzioni tramite PEC o altro documento ufficialmente trasmesso a MRT.

Art. 22 - Risoluzione

Qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni del contratto, MRT potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti da MRT e all'incameramento della cauzione.

A titolo esemplificativo, l'Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente:

- a) in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti in tema di assorbimento del personale, di cui al precedente art. 10;
- b) in caso di impiego di personale non regolarmente assunto;
- c) in caso di violazione degli obblighi di legge, ed in particolare di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla regolarità contributiva e retributiva;
- d) nel caso di violazione delle clausole contrattuali e delle specifiche tecniche di cui al d.m. 24.5.2012;

e) in caso di ingiustificate interruzioni del servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità;

f) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 15.

MRT procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., a seguito di sola formale contestazione all'Appaltatore, qualora di verificchino le seguenti ipotesi:

- qualora l'Appaltatore perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del contratto;
- quando risulti accertata la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- nel caso di subappalto non previamente autorizzato;
- nel caso in cui risultino violato il divieto di cessione, totale o parziale, del contratto di cui al precedente art. 17.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2018.

In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale, ovvero di annullamento o revoca in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante semplice PEC inviata da MRT all'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere da MRT a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del ricevimento della PEC.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà interrompere il servizio secondo le indicazioni impartite da MRT, che potrà procedere all'affidamento del servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.

MRT si riserva la facoltà di applicare l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Resta fermo in ogni caso il diritto di MRT all'incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.

Art. 23 – Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, MRT potrà recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, previo pagamento dei servizi espletati, nonché dei prodotti utili presenti in magazzino e del decimo dell'importo del servizio ancora non eseguito.

Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto dall'Appaltatore, e l'ammontare netto del servizio già svolto dall'Appaltatore.

MRT potrà esercitare il diritto di recesso in particolare nelle seguenti ipotesi:

- allorché, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno le esigenze di svolgimento del servizio;
- allorché, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia sottostante al contratto.

In caso di recesso, non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo o corresponsione aggiuntiva, oltre a quanto riconosciuto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, e ricorrendone le condizioni, MRT si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione quadro stipulata da Consip S.p.A. per il servizio oggetto di appalto.

Rimangono salve le ipotesi di recesso previste dalla normativa antimafia, di cui agli artt. 88 e 92, del D. Lgs. 159/2011.

Art. 24. Fallimento dell'Affidatario

In caso di fallimento dell'Appaltatore, MRT procederà ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento di uno dei componenti verrà applicato l'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 25. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, e le altre norme di legge vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni del codice civile.

Art. 26. Responsabile del Procedimento e trattamento dati

Responsabile del Procedimento è l'arch. Gennaro Napoli.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/279 e delle disposizioni di adeguamento di cui al D. Lgs. 101/2018.

Titolare del trattamento è il Ministero per i beni e le attività culturali;

Responsabile del trattamento è il Direttore dei Musei Reali;

Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Prof. Alessandro Benzia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0667232216, mail rpd@beniculturali.it.

Art. 27. Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, ad eccezione dell'IVA.

A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.

Art. 28. Domicilio e Foro competente

A tutti gli effetti dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio in Torino.

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Capitolato Speciale e del relativo contratto saranno di competenza del Foro di Torino.

Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, le Parti si impegnano ad applicare, in quanto compatibili, le disposizioni sulla procedura di accordo bonario, di cui all'art. 205 del medesimo D. Lgs. 50/2016, dando atto che la sottoscrizione dell'accordo bonario farà cessare la materia del contendere.

Allegati al Capitolato Speciale:

1. Planimetrie con destinazioni d'uso delle superfici
 - 1.1 Biblioteca Reale – Armeria Reale
 - 1.2 Palazzo Reale
 - 1.3 Manica Nuova (Galleria Sabauda e Antichità)
 - 1.4 Museo di Antichità
 - 1.5 Sale Chiabrese
2. Tabelle servizi standard e frequenze medie
 - 2.1 Biblioteca Reale – Armeria Reale
 - 2.2 Palazzo Reale
 - 2.3 Manica Nuova (Galleria Sabauda e Antichità)
 - 2.4 Museo di Antichità
 - 2.5 Sale Chiabrese
3. Periodi e orari di apertura
4. DUVRI
5. Dati personale impiegato dal Gestore uscente